

# TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Foro Ulpiano n. 1-34133 Trieste  
tel. 040/7792395 – fax 040/635112  
e-mail [tribunale.trieste@giustizia.it](mailto:tribunale.trieste@giustizia.it)

ORDINE AVVOCATI TRIESTE
18. GEN. 2012
N.

N. 127/0	Data 18.01.2012
Indice di Classificazione: 1.2.2.	
Funzione	
Macroattività :.	
Attività:	
Fascicolo:	
Sottofascicolo:	
N. Allegati:	
N. Riferim. N	
Resp. Imm. Dati: D'A	

Oggetto: Legge 12 novembre 2011 n. 183 in vigore dal 01/01/2012

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli  
Avvocati del Foro di Trieste  
SEDE

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 comma 1 della legge indicata in oggetto, recante "disposizioni per la formazione dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente del 28/12/2000 n. 445.

Le disposizioni in oggetto sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni ed i privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Da un'attenta lettura della nuova normativa ed in assenza di superiori direttive, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Preliminarmente è necessario operare una prima distinzione tra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale ed in secondo luogo tra certificati che le cancellerie del Tribunale rilasciano, certificati c.d. in uscita, e quelli che vengono depositati, certificati c.d. in entrata.

Dunque, si ritiene che la nuova normativa si applichi pacificamente a tutte le certificazioni, sia in uscita che in entrata, inerenti al procedimento prettamente amministrativo, pertanto:

- Le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità di persone e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

- Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000;
- Dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati all'interessato devono riportare a pena di nullità la dicitura

**A partire dal 1 gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblica ci servizi (art. 40 DPR 445/2000);**

- Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle PA, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
  - Le informazioni relative alla regolarità fiscale sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
  - La mancata risposta alle richieste di controllo da parte di altre amministrazioni entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
- Costituisce violazione dei doveri d'ufficio:
- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445\00
  - la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà dal privato
  - il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, II co DPR 445/00.

Invece, come preannunciato, si ritiene, che alle certificazioni da depositare dall'interessato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale non si applicano le disposizioni appena elencate poiché non classificabili come documentazione da produrre ad una pubblica amministrazione, ma quale documentazione probante ai fini processuali.

Occorre, infatti, considerare anche i principi processuali secondo cui la parte che vuol far valere un diritto deve agire in giudizio e deve proporre la domanda mediante citazione o ricorso che deve contenere i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. Ciò significa che se il certificato costituisce un mezzo di prova a sostegno delle proprie pretese, lo stesso

deve essere allegato alla domanda, in quanto costituisce mezzo di prova in virtù del quale il giudice deve decidere la questione posta.

A conclusione, si ritiene che la normativa in oggetto nulla abbia modificato relativamente alle certificazioni che il cittadino deve produrre nel corso di un procedimento instaurato presso le cancellerie di tutto il settore civile, interpretazione, peraltro, condivisa con la responsabile del servizio anagrafe del Comune di Trieste che ha assicurato, per le vie brevi, il rilascio di certificati a richiesta del privato con le previste esenzioni da bollo, ove spettanti.

Il Presidente del Tribunale F.F.  
- Raffaele Morvay -



Il Dirigente  
dott.ssa O. D'Amato

